

Anticipata via posta elettronica

Illustrissimo Ministro
Onorevole Dario Franceschini
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

Pregiatissima Dott.ssa Diana Toccafondi
Soprintendente Archivistico per la Toscana
Via dei Ginori, 7
50123 FIRENZE

Ponsacco 14 marzo 2017 A.D.

Oggetto:-

- I. *risposta alla pregiata ma inaccettabile Vostra del 27 febbraio 2017 Vs Prot N. 979*
- II. *diffida per violazione dell'articolo n. 20 comma 2 del Decreto Legislativo "Codice Dei Beni Culturali e Del Paesaggio"*
- III. *diffida per violazione articolo 65 comma 1 del Decreto Legislativo "Codice Dei Beni Culturali e Del Paesaggio"*

Con la presente noi sottoscritti Francesco Festari, nato a Roma in data 21.09.1977, Cod. Fisc. FSTFNC77P21H501R, Leonardo Festari, nato a Roma in data 25.11.1978, Cod. Fisc. FSTLRD78S25H501J, Antonio Festari, nato a Roma in data 02.12.1979, Cod. Fisc. FSTNTN79T02H501U e Tommaso Festari, nato a Roma in data 14.09.1981, Cod. Fisc. FSTTMS81P14H501X, tutti residenti in Ponsacco (PI), Via Dante Alighieri n.9 in qualità di unici ed esclusivi proprietari dell'Archivio Vasari, rispettivamente con quote ideali indivise, siamo a comunicarVi formalmente ed ufficialmente quanto segue:

Introduzione

Per meglio inquadrare la questione in oggetto riteniamo doverosa fare una breve introduzione con una ricostruzione storica dei fatti ed eventi realmente accaduti e documentati

- *Il 23 ottobre 1917 decreto del Ministro della Pubblica Istruzione Prot.7104 che notifica il notevole interesse storico di tutte le 34 filze delle Carte Vasari facenti parti del più ben vasto Archivio Rasponi Spinelli.*
- *Il 30 luglio 1921 con contratto stipulato dal Notaio Alfredo de Saint Seigne, rep.3104 fascicolo 1377 e registrato a Firenze il 9 agosto 1921 tra il conte Luciano Rasponi Spinelli e il dottor Carlo del fu ingegner Com. Francesco Nenci, intervenuto in qualità di sindaco del Comune di Arezzo, le Carte Vasari vengono depositate presso il Comune di Arezzo, nel contratto furono dimenticate per un mero errore tre filze (unità 34,35 e 66 dell'Archivio Rasponi Spinelli). Di seguito nel contratto de quo si evince espressamente sic et simpliciter che "il deposito perpetuo viene fatto ed accettato alle condizioni di che in appresso tutte e singole sostanziali e di rigore senza delle quali non si sarebbe*

proceduto al deposito stesso”..... “Qualora le carte componenti l’Archivio venissero a deteriorarsi per incuria di cui la custodia, il Nobil Uomo Conte Luciano Rasponi Spinelli e suoi eredi avranno diritto di ritirare il deposito.”

- Nel 1980 avviene un furto all’interno della Villa di Murlo (San Casciano Val di Pesa) dove viene rubato l’intero Archivio Spinelli e le tre filze dell’Archivio Vasari non depositate al Comune di Arezzo nel 1921. La Contessa Flora Romano Rasponi Spinelli all’epoca fece varie denunce, successivamente il dott. Giovanni Festari fece in epoca successiva altre denunce del furto sopra menzionato ma anche queste sono andate “disperse”.
- **La contessa Flora Romano ha sporto denuncia di furto su menzionato**
- Nel 1984 il soprintendente dott. Borgia chiede ufficialmente di incontrare Giovanni Festari; i due si incontrano presso la Villa di Murlo (San Casciano Val di Pesa). Dal dott. Festari, in presenza del fattore fu chiesto in che cosa consistesse il suo incarico. A ciò, Borgia rispose prima con discorsi evasivi, nei quali però veniva espressamente accennato che gli archivi delle vecchie famiglie rappresentavano beni di nessun valore pratico, ma il cui acquisto in sede di delazione ereditaria comportava grossi esborsi fiscali. Consigliava, quindi, di non accettarli in eredità, dopodiché il soprintendente Borgia chiede lumi al dott. Giovanni Festari inerente agli Archivi Rasponi Spinelli e quest’ultimo dichiara che era a conoscenza che erano stati oggetto di vari furti regolarmente denunciati dalla Contessa Flora Romano Rasponi Spinelli. Il soprintendente Borgia non riferisce niente a Giovanni Festari dell’Archivio Vasari in deposito ad Arezzo dal 1921 mentre per una parte dell’Archivio Spinelli, adesso ubicato presso Archivio di Stato a Firenze; il soprintendente racconta una storia più o meno “strana e/o forviante” la quale viene riportata integralmente dal dott. Giovanni Festari nel suo esposto del 10 novembre 1990. (vedi allegato 1)
- Il 4 ottobre 1985, giorno della apertura della successione della is de cuius hereditate agitur ovvero Contessa Flora Romano Rasponi Spinelli, il dott. Giovanni Festari diventa unico erede universale di tutto il patrimonio dei Conti Rasponi Spinelli (compreso l’Archivio Vasariano).
- Nel 1989 viene ritrovato dal dott. Giovanni Festari il
 1. “contratto di deposito” contratto stipulato dal Notaio Alfredo de Saint Seigne, rep.3104 fascicolo 1377 e registrato a Firenze il 9 agosto 1921 tra il conte Luciano Rasponi Spinelli e il dottor Carlo del fu ingegner Com. Francesco Nenci, intervenuto in qualità di sindaco del Comune di Arezzo
 2. L’inventario dell’Archivio Spinelli
- **Il giorno 10 novembre 1990 il dott. Giovanni Festari sporge regolare esposto a Ministro dei Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza Archivistica Toscana, Alla procura della Repubblica presso Tribunale Firenze all’agenzia A.N.S.A. (vedi allegato 1)**
- Nei giorni 15-17 aprile 1994 viene organizzato un simposio dalla Yale University inerente Giorgio Vasari. Il dott. Giovanni Festari leggendo il programma del simposio scopre che nel 1988 la Yale University aveva acquistato una porzione (tre filze) dell’archivio Vasari, concernenti la vita e la carriera di Giorgio Vasari. Presenziavano al simposio su citato la prof. Cristina Acidini in rappresentanza della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Firenze, il prof. Alessandro Cecchi in rappresentanza della Galleria degli Uffizi di Firenze, la prof. Anna Maria Testaverde dell’istituto degli Studi sul Rinascimento di Firenze.
- **Il giorno 28 aprile 1994 il dott. Giovanni Festari sporge, presso il comando provinciale dei Carabinieri di Firenze nucleo operativo, una denuncia specifica e mirata in base a quanto menzionato nel punto precedente.(vedi allegato 2)**
- **Il giorno 14 luglio 1995 il dott. Giovanni Festari sporge denuncia presso la Pretura di Firenze per il furto della Villa di Murlo . (vedi allegato 3)**

- Il 10 marzo 2000 Sentenza n.691 della Corte di Appello di Firenze che sancisce :- I) piena ed esclusiva proprietà di Giovanni Festari dell'Archivio Vasariano II) condanna il Comune di Arezzo alla restituzione dell'Archivio Vasariano in favore di Giovanni Festari III) condanna il Comune di Arezzo al risarcimento del danno in virtù della clausola risolutiva espressa nel contratto di deposito perpetuo (clausola su menzionata). Pertanto non è stato sciolto il deposito perpetuo dagli eredi del Nobile Uomo Conte Luciano Rasponi Spinelli ma bensì risolto per causa e colpa grave del comune di Arezzo che non ha custodito le Carte Vasariane con la diligenza del buon pater familias. Rebus sic stantibus per la sentenza della Corte di Appello di Firenze, il deposito perpetuo è venuto meno (decaduto) a causa dell'incuria di chi lo custodiva.

Quindi ci sono, ad abundantiam, denunce ed esposti ante il 19 gennaio 1996

Pertanto quanto riportato dal soprintendente dottor Antonio Dentoni Litta nella lettera del 21 febbraio 2008 ovvero :-

Non sono riusciti nell'operazione per la mancanza di una denuncia di furto – che tutti i tentativi fatti per riportare le tre unità documentarie Vasari, oggi negli U.S.A., in Italia (e quindi sotto la legge di tutela vigente nel nostro paese) si sono scontrati con l'assenza, accertata dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio- Nucleo di Firenze, di qualsiasi denuncia di furto concernente l'archivio Spinelli-

E' una palese inesattezza! !

Tale inesattezza è emersa anche nel meeting avvenuto di recente a Firenze presso la caserma del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale alla presenza di: Tommaso Festari, Leonardo Festari, avv. Guido Cosulich, dott. Alessandro Moggi, dott.ssa Paola Benigni, dott.ssa Diana Toccafondi ed i militari dell'arma dei carabinieri; nel meeting de quo è emerso palesemente:-

1. l'efficacia dei vincoli sulle 34 filze
2. l'esistenza delle denunce su menzionate.

Ma anche qualora le denunce non fossero state fatte e/o fossero inefficaci l'assunto

"Non sono riusciti nell'operazione per la mancanza di una denuncia di furto"

è alquanto bizzarro e assurdo; ex legem non è la denuncia di parte per furto che rende operante ed efficaci, i vincoli e/o le leggi di tutela vigenti al momento, che sono state poste su un bene artistico. Quindi a prescindere dell'esistenza di denunce le Autorità Italiane competenti avevano e hanno l'obbligo di agire per riportare le tre unità documentarie Vasari, oggi negli U.S.A., in Italia anche in presenza di una o più "regolare/i" compravendite/le quale è/sono nulla/e ex legem

Premesso che:

il compendio di documenti di interesse storico culturale denominato "Archivio Vasari" custodito in Casa Vasari ad Arezzo è composto da un unicum assolutamente inscindibile composto di n. 34 filze come inconfutabilmente asserito in

- ✚ Decreto del Ministro Pubblica Istruzione del 23 ottobre 1917 Prot.7104 che notifica il notevole interesse storico di tutte le 34 filze delle Carte Vasari facenti parti del più ben vasto Archivio Rasponi Spinelli. (vedi allegato 4)

- ✚ Notifica n.680 del 19 gennaio 1996 del Ministero beni Culturali ed Ambientali del Soprintendente Archivistico per la Toscana (**vedi allegato 5**)

I su menzionati provvedimenti sono stati confermati e/o dati per efficaci e/o dati per validi numerosissime volte dal Ministero Italiano competente ovvero:-

- ✓ **Il 23 febbraio 2006 nella memoria del Ministero dei Beni Culturali redatta per il tribunale di Arezzo, che conferma l'efficacia delle Notifiche del 23 ottobre 1917 Prot.7104 e del 19 gennaio 1996 n.680 (vedi allegato 6)**

"Come si è detto, il complesso documentale costituente il c.d. "Archivio Vasari" è stato a suo tempo riconosciuto di importante interesse storico ex se e come tale assoggettato il 23/10/1917 alle disposizioni vincolistiche di tutela (in particolare, agli art. 5, 6, 7, 8, 29, 31, 32 e 37 della Legge 20/6/1909 n. 364) che prescrivevano a carico del proprietario, possessore o semplice detentore della cose notificate l'obbligo di denuncia di eventuali alienazioni o trasferimento di possesso, di soggiacere ad eventuale prelazione dello Stato, di soggiacere ad eventuale espropriazione per ragioni di mancata idonea conservazione dei beni, di non esportare dal Regno senza preventiva autorizzazione). Tale vincolo è stato rinnovato il 16/11/1990 e poi, ancora, il 23/3/1991 con provvedimenti emessi dal Sovrintendente Archivistico per la Toscana (Cfr. all. 5 e 6) cui la sopraggiunta specifica normativa di tutela dei beni archivistici, l'art. 36 del D.P.R. 30/9/1963 n. 1409 rimetteva la competenza in materia.....

Successivamente, il vincolo diretto sull'Archivio è stato ulteriormente rinnovato con decreto Sovrintendentizio del 19/1/1996 .

- ✓ **Il 14 gennaio 2010 nella seduta n.266 della camera dei Deputati onorevole Francesco Maria Giro sottosegretario ai beni culturali del governo Berlusconi IV rispondendo all'interpellanza parlamentare posta dall'onorevole Donella Mattesini conferma la valenza dei su citati vincoli (vedi allegato 7)**

"Le raccolte documentarie individuate da Poggi furono dichiarate di notevole interesse storico già con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione notificato in data 23 ottobre 1917. Successivamente, di detta documentazione, così come descritta in Inventario e Regesto dei manoscritti dell'archivio Vasari, redatto da Alessandro Del Vita nel 1938, è stato confermato il notevole interesse storico con decreti del sovrintendente archivistico della Toscana del 16 novembre 1990, del 23 marzo 1991 e del 19 gennaio 1996."

- ✓ **Il 8 ottobre 2011 viene presentato al Tribunale di Arezzo istanza di prosecuzione del giudizio di merito (sul possesso) da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel quale viene ulteriormente ribadito l'efficacia dei vincoli. (vedi allegato 8)**

"Inoltre, il complesso documentale costituente il c.d. Archivio Vasari è stato riconosciuto di importante interesse storico ex se e come tale assoggettato il 23 ottobre 1917 alle disposizioni vincolistiche di tutela, in particolare, agli artt. 5, 6,7,8,29, 31, 32 e 37 della legge 20/06/1909 n. 364, che prescrivono a carico del proprietario , possessore o semplice detentore della cosa notificata una serie di diritti e doveri.

Tale vincolo è stato riaffermato il 16 novembre 1990 e poi, ancora, il 23 marzo 1991 con provvedimenti emessi dal Sovrintendente Archivistico per la Toscana cui la sopraggiunta specifica normativa di tutela dei beni archivistici, l'art. 36 del D.P.R. 30/09/1963 n. 1409 riconosceva competenza in materia.

Successivamente, il vincolo diretto sull'Archivio è stato ulteriormente rinnovato con decreto Sovrintendentizio del 19/01/1996.

- ✓ **I vincoli sopracitati sono stati nuovamente confermati nelle memorie redatte dall'Avvocatura dello Stato il 16 gennaio 2015 nella "intervento volontario" (avvocato Pirollo) (vedi allegato 9)**

“riconosciuto di importante interesse storico con D.M. notificato in data 23.10.1917, vincolo rinnovato in virtù dei provvedimenti emessi dal Sovrintendente Archivistico per la Toscana in data 16.11.90, 23.3.91 e 19. 1.96”

- ✓ **Il 4 ottobre 2016 viene presentato al Tribunale di Arezzo COMPARSA DI COSTITUZIONE da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel quale viene ulteriormente ribadito l'efficacia delle notifiche. (vedi allegato 10)**

“Occorre ricordare che l'Archivio Vasari è stato riconosciuto di importante interesse storico con D.M. notificato in data 23.10.1917 e che tale vincolo è stato poi rinnovato in virtù dei provvedimenti emessi dal Sovrintendente Archivistico per la Toscana in data 16.11.1990, 23.01.1991, 19.01.1996.”

- ✓ **in ben due rapporti i carabinieri asseriscono che la Soprintendenza ritiene notificate le 34 filze dal 1917 (vedi allegati 11)**

Costato che:

- **Le 34 filze risultano notificate dal 1917 !!!**
- **Le notifiche dei beni culturali, artistici di interesse storico non possono essere, ex legem, predisposte limitatamente ad uno scopo e di conseguenza diventare non operanti se lo scopo viene meno. Quindi anche la notifica n. 680 del 19 gennaio 1996 non può, per nessun motivo, diventare non operante.**
- **Nella procedura esecutiva n. 2238/2014 R.G.E. presso Ufficio Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Arezzo sono state pignorate soltanto 31 filze**

Visto che:

l'articolo n. 20 comma 2 del Decreto Legislativo “Codice Dei Beni Culturali e Del Paesaggio” ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 recita “gli archivi non possono essere smembrati.”

l'articolo 65 comma 1 del Decreto Legislativo “Codice Dei Beni Culturali e Del Paesaggio” ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 recita “E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.”

l'articolo n. 164 comma 1 del Decreto Legislativo “Codice Dei Beni Culturali e Del Paesaggio” ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 recita “Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.”

Tutto ciò premesso costato e visto

Riteniamo palese che la procedura su citata si sta svolgendo violando l'articolo n. 20 comma 2 del Decreto Legislativo “Codice Dei Beni Culturali e Del Paesaggio” e poiché il comma 2 dell'articolo 54 della Costituzione impone che i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore

DIFFIDIAMO

L'illustrissimo Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Onorevole Dario Franceschini

L'illustrissima Soprintendente Archivistico per la Toscana Dott.ssa Diana Toccafondi


- I. A fare presente, senza indugio, tramite l'Avvocatura dello Stato, già intervenuto nella su citata procedura, al chiarissimo Giudice dell'Esecuzione dottoressa Ilaria Benincasa la totale e completa nullità dell'esecuzione de quo ai sensi dell'articolo n.164 del Decreto Legislativo "Codice Dei Beni Culturali e Del Paesaggio"
- II. A procedere, senza indugio, al recupero delle tre filze attualmente illegalmente detenute negli U.S.A. presso la Yale University e riportarle nel territorio Italiano in forza delle due notifiche su menzionate (1917 e 1996)
- III. Di fornirci le fonti che hanno dichiarato a Voi che non sono mai state fatte denunce di furto dell' Archivio Spinelli e delle tre filze dell'Archivio Vasari attualmente illegalmente detenute negli U.S.A. presso la Yale University

AVVERTIAMO SIN D'ORA


Se entro dieci giorni dal ricevimento della presente A.R. non ottempererete quanto da noi diffidato, si procederà senza indugio e senza ulteriori comunicazioni, ad avviare ogni azione di tutela opportuna.

Se entro dieci giorni dal ricevimento della presente A.R. non abbiamo ricevuto, da parte Vs, un positivo e fattivo riscontro che state provvedendo al recupero delle tre filze attualmente illegalmente detenute negli U.S.A. dalla Yale University provvederemo noi a recuperarle ritenendoci liberi da qualsivoglia vincolo di tutela posto dal competente Ministero (**I vincoli o ci sono o non ci sono! I vincoli non possono diventare operanti ed efficaci solo se i beni tutelati sono in nostro possesso !!**)

Rimaniamo a completa disposizione delle Signorie Vostre illustrissime per qualsiasi approfondimento e/o chiarimento e fiduciosi di un Vostro positivo e celere riscontro anticipatamente ringraziamo e con perfetta e dovuta osservanza Vi ossequiamo

Francesco Festari


Leonardo Festari



Antonio Festari



Tommaso Festari

